



COMUNE DI CAMPOREALE PROVINCIA DI PALERMO

ORDINANZA SINDACALE N. 12 del 29.05.2017

Oggetto: Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti anno 2017.

IL SINDACO

(Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della L. 225 del 24-02-1992 e ss.mm.ii)

PREMESSO che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

ACCERTATO che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive possono essere causa predominante di incendi;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendi;

PRESO ATTO che gli incendi che si verificano durante la stagione estiva causano ingenti danni ambientali;

VISTO il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n.773;

VISTA la L. n° 353 del 21/11/2000 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi";

VISTE le Leggi Regionali n. 16 del 06/04/1996 e n.14 del 31/08/1998 (prevenzione degli incendi boschivi);

VISTO il D. Lgs. 267 del 18/08/2000, artt. 50 e 54, in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

VISTO il Titolo III del D. Lgs. 139 dell'08/03/2006 in materia di Prevenzione incendi;

VISTO il D. Lgs. N° 152 del 03-04-2006, art. 255, "Norme in materia ambientale";

VISTO il DPCM del 27/07/2007 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei terreni delle Regioni dell'Italia centro-meridionale", che dichiarava lo stato di emergenza fino al 30/09/2007;

VISTA l'OPCM n. 3606 del 28/08/2007 recante "Disposizioni urgenti di Protezione Civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia in relazioni ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione;

VISTO il Decreto n. 2 del 18/10/2007 emesso dal Commissario Delegato pro-tempore, nominato con l'OPCM n. 3606/2007, relativamente alla pianificazione del rischio di incendi d'interfaccia;

VISTA la Circolare del 14/01/2008 emessa dal Presidente della Regione Siciliana e pubblicata sulla GURS n.10 del 29/02/2008 "Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 – Attività di prevenzione incendi – Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia, rischio idrogeologico ed idraulico – Pianificazione provinciale";

VISTA la circolare dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente, prot. n. 49012 del 24/04/2012, avente come oggetto "Approvazione linee guide per la lotta agli incendi d'interfaccia in Sicilia – Campania 2012 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L. n.59 del 15/05/2012 convertito dalla legge n. 100 del 12/07/2012 – Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 256 bis del D.Lgs. 152/06 introdotto dalla L. 06.02.2014 n.06;

VISTI gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

VISTE le norme del vigente Codice Civile;

ORDINA

Durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 Ottobre 2017:

ART. 1

È fatto divieto, in prossimità dei boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali ricadenti nel territorio di Camporeale di:

- Accendere fuochi;
- Usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- Compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo d'innescio;

ART. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di cascinali fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali, con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità pubblica e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati entro e non oltre il 15 Giugno 2014, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;

ART. 3

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà e comunque del Centro abitato, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 50,00;

La fascia di rispetto è individuata in mt. 50,00 all'esterno della delimitazione dei centri urbani e per un raggio di mt. 50,00 per gli immobili isolati;

ART. 4

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall'Ispettorato Dipartimentale della Foreste, esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato;

ART. 5

I concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio;

ART. 6

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare i mezzi agricoli, hanno l'obbligo, durante l'uso, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un idoneo dispositivo parascintille;

ART. 7

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione infestante, lunga almeno mt. 50,00.

ART. 8

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica, fermo restando che il Sindaco può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'Ufficio a spese del proprietario inadempiente.

SANZIONI

1. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da € 169,00 a € 679,00 determinata ai sensi **dell'art. 29 del codice della strada e ss.mm.ii**;
La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione al D. Lgs. n.285 del 30/04/1992.
2. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e/o di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo **dal 15 Giugno al 15 Ottobre**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a €. 1.032,00 e non superiore ad €. 10.329,00, ai sensi **dell'art. 10 della Legge n° 353/21-11-2000 e ss.mm.ii**, e a carico degli inadempimenti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

RICORDA

- CHE ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi e nelle zone urbane o periferiche;
- CHE chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO (TEL. 115);
- CORPO FORESTALE NAZIONALE (TEL. 1515);
- ARMA DEI CARABINIERI (TEL. 112);
- QUESTURA (TEL. 113);
- POLIZIA MUNICIPALE DI CAMPOREALE (TEL/FAX 0924/ 37049 – CELL.3490770555).

DISPONE

CHE la presente Ordinanza:

- DECORRA dal 15 Giugno al 15 Ottobre 2017;
- VENGA pubblicata presso l'Albo Pretorio e presso l'Albo on-line del Comune;
- AFFISSA mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- INSERITA nel sito ufficiale del Comune (<http://www.comune.camporeale.pa.it>).

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza verrà trasmessa alla Prefettura di Palermo, alla Questura di Palermo – Commissariato di P.S. di Partinico, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Palermo, all'Azienda delle Foreste Demaniali di Palermo, alla Provincia Regionale di Palermo, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile di Palermo, al Comandante della Stazione Carabinieri di Camporeale e alla Polizia Municipale di Camporeale.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Palermo entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo o entro 60 gg. mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR della Sicilia.

Dalla Residenza Municipale, li 20/06/2017



IL SINDACO

Cacioppo Dott. Vincenzo

L'estensore
Il Responsabile del Programma Sistema di Protezione Civile.
Isp. re. Capo di P.M.
F.to Antonio Rizzo